Martedì 4 Febbraio 2014 - N. 34

Fisco e contabilità. Le indicazioni dell'agenzie delle Entrate emerse nel confronto con Assolombarda e Assonime

### Competenza, errori con rimborso

#### Possibile far valere una via alternativa rispetto alla dichiarazione integrativa

#### Maria Carla De Cesari

per la deduzione dei costi resta uno dei capisaldi del sistema fiscale. Tuttavia, questo canone non ha impedito all'agenzia delle Entrate di consentire la possibilità che una spesa non imputata correttamente nel periodo di competenza possa essere recuperata, anche oltre l'anno successivo, attraverso la dichiarazione integrativa. La circolare 31/E del 2013 è stata indicata – durante il convegno promosso a Milano da Assolombarda e Assonime su «Il Fisco per lo sviluppo» – come «una rivoluzione». Infatti, nel rispetto rigido della competenza, sièsfruttatalapossibilità di recuperare le deduzioni mal imputate attraverso lo strumento della dichiarazione integrativa. Secondo l'Agenzia se, ad esempio, una spesa di competenza del periodo d'imposta 2010 viene a essere ri-

contribuente può riliquidare au- rettore centrale Normativa delle relativa al 2010 imputandovi il be dovuto essere indicato originariamente. Da questo comportamento deriverà un'eccedenza d'imposta versata (se era stato dichiarato un risultato positivo) che dovrà essere riportata nelle dichiarazioni successive fino alla dichiarazione integrativa a favore del periodo precedente rispetto a quello in cui viene rilevato l'errore contabile, così che il credito potrà risultare compensabile. Il meccanismo è stato spiegato da Annibale Dodero, di-

#### **IL PROBLEMA**

Resta il dubbio sulle imprecisioni che emergono subito dopo levata dal bilancio 2012 in poi, il l'approvazione del bilancio

Il principio di competenza tonomamente la dichiarazione Entrate. «L'amministrazione ha detto - si riserva di controllacomponente negativo che avreb- re la documentazione e le dichiarazioni preecedenti quella integrativa». Resta aperta, secondo Dodero, la possibilità del contribuente di chiedere il rimborso. È stato Ivan Vacca, condirettore generale di Assonime, a interrogare sul punto l'agenzia delle Entrate. Vacca ha anche messo in luce un aspetto che ancora attende un'apertura dell'Agenzia: vale a dire il comportamento rispetto agli errori che emergono una volta chiuso il bilancio e vengono corretti solo in dichiarazione. Anche rispetto al trattamento delle perdite su crediti l'Agenzia ha sposato, con la circolare 26/E un atteggiamento di favore rispetto al contribuente, poiché i limiti di 2.500 e 5mila euro sono stati "interpretati" per singola posta e non per masse.

Se questi sono i casi di eccellen-

#### 24 ORE.com



**QUOTIDIANO DEL FISCO** 

Sotto esame imposta di registro, spesometro e imposta pubblicità

Sul Quotidiano del Fisco tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria. Sul numero online oggi: ■ «Spesometro, sanzioni ridotte per chi ha commesso errori», di Giorgio Gavelli: come correggere eventuali errori nell'invio dello spesometro e della comunicazione sui finanziamenti dei soci; «Niente imposta sulla pubblicità se l'insegna non serve alla vendita», di Davide Settembre: la decisione della Ctp di Treviso sull'imposta sulla pubblicità; «Sull'imposta di registro ancora nodi da sciogliee», di Angelo **Busani**: l'analisi sulle novità introdotte con la nuova imposta di

www.quotidianofisco.ilsole24ore.

lontano dal coniugare fisco e sviluppo. L'analisi del direttore settore Diritto d'impresa e fisco di Assolombarda, Guido Marzorati, sulla legge di Stabilità ha dato come risultato un voto largamente insufficiente: la deducibilità del 30% dell'Imu (dal prossimo anno si passerà al 20), da parte delle imprese, rappresenta ben poca cosa, se si calcola che per un immobile D/1 a Milano l'Imu 2013 costa, al netto dello sconto, 63,22 rispetto a un importo Ici di 25 nel 2011. nella sostanza, solo il leasing con la riduzione del periodo minimo di ammortamento rappresenta una buona notizia per le imprese. La riduzione del cuneo fiscale che passa per la deduzione Irap per i nuovi assunti a tempo indeterminato (con un saldo positivo in tutto il gruppo) frutta al massimo 585 euro (per ogni lavoratore) per tre anni.

za, il legislatore - però - è ancora

Cassazione/2. Fissate la regole per le variazioni a livello di microzona

#### La separazione taglia zione "prima casa". Non dovrebbe essere difficile giungere alla conclusione (negata però della il bonus prima casa

Cassazione/1. Gli effetti della procedura

#### Angelo Busani

"prima casa" se l'abitazione acquistata con il beneficio fiscale venga trasferita, prima del decorso di un quinquennio dall'acquisto, in dipendenza di un procedimento di separazione coniugale. È quanto sancito dalla Corte di cassazione nella sorprendente sentenza n. 2263 di ieri. Nel caso specifico, in esito a un procedimento di separazione consensuale, un marito aveva trasferito a Stop all'agevolazione moglie e figlia una casa acquistata da meno di cinque anni beneficiando dell'agevolazione prima casa. Va ricordato che se si aliena, prima del decorso di un quinquen- senza riacquisto nio, l'abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa", si decade dal beneficio fiscale in sede atutti gli atti, i documenti e i prov- to che «decade dall'agevolazione di acquisto, a meno che entro un vedimenti relativi al procedimen- per l'acquisto della c.d. prima caanno dalla vendita il contribuen- to di separazione personale dei sa il contribuente che, separatosi te compri un'altra abitazione prin- coniugi per effetto della sentenza dal coniuge con il quale abbia illo cipale. Il tema è capire se a questa 154/1999 della Corte costituziona- tempore posto in essere l'acquiregola è soggetto anche il trasferimento che avvenga in sede di se- cosa accade se il trasferimento in- pria quota del cespite nell'ambito parazione coniugale (o, ciò che è terconiugale a seguito di separa- della separazione medesima, non lo stesso, di divorzio). Infatti, i trazione personale o divorzio avven- abbia provveduto a un ulteriore sferimenti interconiugali a segui- ga entro il quinquennio dalla data acquisto entro un anno da tale ultito di separazione personale o di dell'atto di acquisto della casa per ma cessione».

gime di esenzione «dall'imposta Si decade dall'agevolazione di bollo, di registro e da ogni altra tassa» disposto dall'articolo 19, legge 74/1987, originariamente dettato per «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio» e poi reso applicabile anche

#### IL PRINCIPIO

se l'abitazione è trasferita a uno dei coniugi prima del quinquennio

le. Si pone il problema di valutare sto e al quale abbia ceduto la prodivorzio sono beneficiati da un re- il quale si beneficiò dell'agevola-

conclusione (negata però dalla Cassazione nella sentenza in esame) secondo cui l'alienazione infraquinquennale necessitata per effetto del provvedimento che dispone la separazione personale o il divorzio non provoca la revoca dell'agevolazione ottenuta in sede di acquisto del bene poi fatto oggetto di alienazione infraquinquennale, stante il generale "clima" di esenzione dall'applicazione di qualsiasi tributo che permea «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi» a separazione coniugale e divorzio. In passato l'argomento è stato trattato in modo contrastante nella sola giurisprudenza di merito. Nel senso che non si verificherebbe la decadenza dall'agevolazione si era pronunciata la Ctpi Treviso, con la sentenza 4 dicembre 2007, n. 98. Nel senso accolto invece dalla Cassazione aveva deciso la Ctr del Lazio, nella sentenza 10 marzo 2008, n. 12, nella quale venne sanci-

#### Per le nuove rendite va specificato l'atto

#### Saverio Fossati

La revisione delle **rendite** catastali deve essere fatta rendendo noto l'atto con il quale si è provveduto alla revisione dei «valori della microzona sulla base di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano». In caso contrario l'atto è nullo, perché non viene reso possibile al contribuente conoscere i presupposti del nuovo

classamento. Questo principio, già espresso dalla sentenza 9629 del 13 giugno 2012, viene ripreso dalla Corte di cassazione con la sentenza 2357/2014, depositata ieri, che ha dichiarato illecito il comportamento dell'agenzia quando, pur enfatizzando e descrivendo il rinnovato contesto urbano nel quale si trova l'immobile riclassificato, omette la precisa indicazione dell'atto.

La vicenda prende le mosse da un contenzioso sorto a seguito del riclassamento operato a Napoli (a livello di microzona) in base alla legge 662/96, articolo 3, comma 58. La Commissione regionale, nel 2011, aveva da-

Qual è il ruolo dei consulenti nella crisi d'impresa?

**DOMANI L'INSERTO SPECIALE DEL SOLE 24 ORE** La guida per gestire le difficoltà dell'azienda e utilizzare in maniera

corretta gli strumenti

fallimentare



Invendita a 0.50 euro oltre al prezzo quotidiano to ragione all'agenzia del Territorio. Contro quest'ultima pronuncia il contribuente aveva fatto ricorso in Cassazione.

La Corte di cassazione ha affrontato, quindi, il delicato tema delle modalità con cui era stato operato il riclassamento, specificando che il fatto che l'agenzia avesse tenuto conto dei parametri costruttivi dell'immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che la comprende, nonché del livello di capacità reddituale degli immobili della zona ma anche, appunto, dei significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, non è sufficiente a motivare la nuova rendita. Infatti, per quanto riguarda il contesto, occorre indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri della microzona, mentre per quanto riguarda l'immobile in sé e per sé si devono indicare le trasformazioni edilizie avvenute. Dati che invece l'agenzia aveva trascurato.

L'orientamento, che riprende quello di due anni fa, è particolarmente significativo nel contesto di contenzioso che si va sviluppando a Roma, dove sono state mutate 175mila rendite catastali a livello sempre di microzona, anche se sulla base di un'altra norma, la legge 311/2005, articolo 1, comma 335.

L'ANALISI

Enrico

#### Una delega fiscale ad attuazione complessa

a legge delega sul Fisco, in esame al Parlamento, non √ha l'eleganza e la struttura di altre leggi delega come quella del 1971, ma ha di certo la valenza politica di un richiamo del Parlamento che rivendica il suo primato nella funzione legislativa in materia tributaria. L'atto sembra poco vincolante nella logica del procedimento legislativo per delega. Alle indicazioni di origine governativa che sembrano prevalentemente ispirate alla politica economica (catasto, evasione, riscossione) si aggiungono le valutazioni più garantiste proprie della logica parlamentare. Sono richiamati tutti i principi relativi a un fisco fondato su criteri razionali, alla luce dei quali sono puntualizzate grosse questioni come «l'irretroattività delle norme fiscali» e la «tendenziale generalizzazione della compensazione». Ci troviamo di fronte all'indicazione di rispettabili finalità politiche, ma sembra mancare un disegno organico vincolante. Forse sarebbe stato preferibile un testo più stringato e più realistico nelle sue puntualizzazioni. La legge delega è un "vasto programma" da realizzare in dodici mesi per l'entrata in vigore dei decreti, compresi quelli correttivi e integrativi. Sicché, a meno che i decreti o alcuni di essi siano già pronti pare complesso che i decreti fondamentali possano essere approvati entro la legislatura. Il pregio della legge delega sembra destinato a essere l'acquisizione al giudizio politico generale di non poche definizioni legislative, si può dire di profili giuridici apprezzabili di un fisco moderno. Resta il problema che raramente la situazione politica è stata così precaria come oggi. C'è il rischio di nuove elezioni con la prospettiva di un sistema politico dove il rapporto tra governo e parlamento non sia tale da facilitare procedimenti legislativi per delega. Vi sono temi che non possono essere approvati con decreti delegati

come l'individuazione dei

fiscale, posto che è in

criteri per emanare tributi che

diano sostanza al federalismo

programma la revisione del

titolo V della Costituzione. Mail Parlamento ha fatto il suo lavoro e da questo punto di vista è bene che la delega sia approvata. Resta il problema: viste le circostanze politiche e la complessità del testo è difficile che i decreti vengano approvati in modo da incidere effettivamente sul sistema. Verranno approvati solo quelli urgenti e che nel loro contenuto sono già predisposti dall'amministrazione finanziaria. Perché altro elemento critico della situazione è la carenza di un vertice della politica tributaria all'interno del governo. Il testo prevede tutto l'arco del diritto procedimentale e la revisione del catasto, che mi sembra il capitolo più soddisfacente per l'indicazione di criteri direttivi definitivi. Gli altri capitoli sono: evasione fiscale, erosione, elusione e abuso del diritto, interpello, sanzioni, contenzioso. E c'è un capitolo sulla semplificazione alquanto approssimativo. Nel campo del diritto sostanziale è prevista la revisione dell'imposizione sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo, nonché un'indicazione per superare le incertezze nella determinazione del reddito; la razionalizzazione dell'Iva e delle altre imposte indirette; la fiscalità energetica e ambientale; i giochi pubblici. Come in tutte le leggi delega vi sono dirette risoluzioni di questioni aperte. Nella disciplina dell'abuso del diritto si prevede che tocchi all'amministrazione la prova dell'abuso del diritto e del disegno abusivo, nonché la mancata corrispondenza a una logica di mercato, mentre tocca al contribuente provare l'esistenza di valide ragioni economiche extrafiscali che giustifichino il suo comportamento. Si richiede, inoltre, una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'avviso fino a pena di nullità dello stesso. È una vera e propria interpretazione autentica che tocca le incertezze della giurisprudenza la disposizione secondo la quale il raddoppio dei termini nell'accertamento può essere fatto solo in presenza di un effettivo invio della denuncia, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti salvi gli effetti degli atti già notificati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Quello che appare un compromesso è una grossa contraddizione giuridica, perché non si può con una norma prevedere un trattamento che poi viene neutralizzato con un'altra norma.

# OPTIME

#### Il movimento internazionale delle merci

Pianificazione fiscale e doganale

Nuovo Codice Doganale dell'Unione • Regolamento UE n. 952/2013

Milano, 11 e 12 marzo 2014 - Grand Hotel et de Milan

## Studi e Ricerche

#### Prima giornata Milano, martedì 11 marzo 2014

Introduce e modera i lavori Prof. Avv. Benedetto Santacroce Università Telematica Niccolò Cusano di Roma

La pianificazione fiscale e doganale del movimento internazionale Prof. Avv. Benedetto Santacroce Università Telematica Niccolò Cusano di Roma

Gli attuali orientamenti della giurisprudenza in materia doganale Pres. Massimo Scuffi Tribunale di Aosta

Le operazioni in dogana, le destinazioni e i regimi doganali: pianificazione e impatti sull'attività aziendale Le importazioni

Studio Legale Tributario Santacroce Procida Fruscione Le esportazioni Avv. Brunella Cutellè Avvocato in Romo

Avv. Alessandro Fruscione

• I regimi doganali Avv. Sara Armella Armella & Associat

Il valore in dogana e nei rapporti all'interno dei gruppi societari Avv. Ettore Sbandi

Studio Legale Tributario Santacroce Procida Fruscione

L'evento sarà trasmesso anche in videoconferenza e potrà essere seguito da qualsiasi personal computer o tablet con connessione Internet Seconda giornata Milano, mercoledì 12 marzo 2014

Il movimento internazionale delle merci: le regole Iva ed extratributarie e le strategie delle imprese Prof. Avv. Benedetto Santacroce Università Telematica Niccolò Cusano di Roma

I profili internazionali dell'imposta sul valore aggiunto

Dott. Luca Lavazza PwC Tax & Legal Services (TLS)

Gli scambi intracomunitari di beni e servizi Dott. Mario Spera Bernoni Grant Thornton

presa Dott. Zeno Poggi Consulente Commercio Internazionale

L'analisi del rischio nelle operazioni doganali e le responsabilità dell'im-

Il diritto doganale nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Avv. Giuseppe Albenzio Avvocatura dello Stato

Tavola rotonda

Gli impatti della normativa doganale e Iva nella ottimizzazione dei processi di gestione dell'impresa: considerazioni operative e casi Prof. Avv. Benedetto Santacroce Università Telematica Niccolò Cusano di Roma

Dott. Claudio Baroni \* Nestlé Group Italy

Dott. Bruno Ferroni

\* In attesa di conferma.

#### I prossimi eventi in programma

#### Compliance ambientale

Il collegato ambientale alla Legge di Stabilità Gli adempimenti in azienda e il danno ambientale

Milano, 17 e 18 febbraio 2014 - Grand Hotel et de Milan

#### L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la PA

L'implementazione dei processi Il Sistema di interscambio I requisiti della fattura elettronica Le novità in tema di conservazione elettronica La Circolare della RGS n. 37/2014

Roma, 20 e 21 febbraio 2014 - The St. Regis Rome

#### La dematerializzazione dei contratti delle imprese

Le modalità di attuazione del processo I contratti con i consumatori I contratti tra imprese I contratti tra imprese e PA Gli adempimenti in materia di privacy La conservazione dei contratti

Milano, 3 e 4 marzo 2014 - Carlton Hotel Baglioni

Optime Srl Formazione, Studi e Ricerche Tel. 011.0204111 Fax 011.5539113 Corso Vittorio Emanuele II, 68 10121 Torino P. IVA 09966310014 www.optime.it - info@optime.it

Coordinatore e responsabile dell'evento

Dott. Andrea Sorba